

POLIZZA CONVENZIONE

CUS PARMA A.S.D.

Estratto delle Condizioni di Assicurazione

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ABITAZIONE: luogo destinato ad uso abitativo e corrispondente alla *residenza* anagrafica, oppure al *domicilio* abituale, in Italia.

ASSICURATO: la persona protetta dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE: il contratto di *assicurazione*.

ASSISTENZA: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'*Assicurato* che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *sinistro*.

CARTELLA CLINICA: documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'*Assicurato*, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Reale Group. La *Centrale Operativa* organizza ed eroga le prestazioni e i servizi di *assistenza* previsti in *polizza*.

CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula l'*assicurazione*.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY: *struttura sanitaria* autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DOMICILIO: luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi

FURTO: l'impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INABILITÀ TEMPORANEA: temporanea incapacità fisica dell'*Assicurato* ad attendere alle attività dichiarate in polizza ovvero alla pratica sportiva

INDENNIZZO: la somma dovuta a titolo di rimborso spese da Reale Mutua all'*Assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce all'*Assicurato* lesioni corporali obiettivamente constatabili.

MASSIMALE: la somma, fino alla concorrenza della quale, per singolo *Assicurato*, per uno o più sinistri e sino alla scadenza del periodo assicurativo Reale Mutua presta la garanzia, o, per la sezione Assistenza, la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua eroga le prestazioni.

MODULO DI POLIZZA: documento che riporta i dati del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del *rischio*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti*.

PARTI: Reale Mutua e *Contraente*

POLIZZA: l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di *assicurazione*.

PREMIO: la somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

RESIDENZA: luogo in Italia in cui l'Assicurato ha stabilito la dimora abituale.

RICOVERO: permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in *day hospital/day surgery*.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

SINISTRO: Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.

SPORT ESTREMO: sport di estrema difficoltà, ai limiti delle leggi fisiche e della sopportazione del corpo umano.

SPORT PROFESSIONISTICI / PRATICA A TITOLO PROFESSIONISTICO DI SPORT: sport svolti in maniera continuativa, con qualsiasi tipo di remunerazione e/o contributi di qualunque natura che costituiscano la principale fonte di reddito dell'Assicurato e che siano praticati nell'ambito di discipline ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I.

STRUTTURA SANITARIA: istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisioterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

TESSERAMENTO: iscrizione al C.U.S. Parma che dà diritto al conseguimento della tessera associativa.

CHI ASSICURIAMO

1.1 - Persone assicurate

La presente *polizza* è prestata a favore degli iscritti ai corsi sportivi organizzati e gestiti dal Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di Parma che, in qualità di *Contraente*.

1.2 - Decorrenza e durata della copertura nei confronti di ciascun Assicurato

Per ciascun *Assicurato* la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno del tesseramento al C.U.S. Parma. Il tesseramento dovrà avvenire nel periodo che intercorre dal 01/09 al 31/12 per ciascuna annualità. **Ciascuna copertura cessa naturalmente alle ore 24:00 del 31/08 di ciascuna annualità.**

1.3 - Estensione territoriale

Le prestazioni sono valide in Italia.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Reale Mutua, per il tramite della *Centrale Operativa* fornisce le prestazioni di *assistenza* di seguito indicate. Per poterne usufruire, l'*Assicurato* stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- Telefono, ai numeri:
DALL'ITALIA 800 - 092092
DALL'ESTERO PREFISSO INTERNAZIONALE +39 seguito da 011 - 74.25.555
- Posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it

COMUNICANDO:

- ✓ le proprie generalità;
- ✓ il numero di *polizza*;
- ✓ il tipo di prestazione richiesta;
- ✓ il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Gli interventi di *assistenza* devono essere esclusivamente disposti dalla *Centrale Operativa* pena la decadenza del diritto alla prestazione di *assistenza*.

SEZIONE ASSISTENZA

COSA ASSICURIAMO

2.1 - Garanzia di Assistenza alla persona

Ciascuna prestazione sotto riportata può essere fornita, presso l'*abitazione*, una sola volta per ciascun tipo ed anno assicurativo, a seguito di *infortunio* avvenuto durante l'attività sportiva. Qualora l'*Assicurato* risulti iscritto a più corsi sportivi, sarà omaggiata dal *Contraente* un'unica copertura assicurativa.

INVIO DI UN MEDICO GENERICO

Qualora l'*Assicurato* richieda una visita medica **nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 24 e nei festivi 24 ore su 24**, la *Centrale Operativa*, **nel caso che i propri medici lo valutino necessario**, provvede ad inviare un medico presso la sua *abitazione*. Qualora nessuno dei medici convenzionati con la *Centrale Operativa* sia immediatamente disponibile, la stessa organizza, in alternativa ed in accordo con l'*Assicurato*, il trasferimento di quest'ultimo in una *struttura sanitaria* mediante autoambulanza o altro veicolo adatto alla circostanza.

TRASFERIMENTO/RIENTRO IN/DA STRUTTURE SANITARIE SPECIALIZZATE

Qualora l'*Assicurato* necessiti di essere trasferito presso una *struttura sanitaria* specializzata, dopo il ricovero di primo soccorso a seguito di *infortunio*, o di rientrare alla propria *abitazione*, la *Centrale Operativa*, **nel caso che i propri medici, d'intesa con i medici che lo hanno in cura, lo valutino necessario**, organizza il trasferimento dell'*Assicurato* presso la *struttura sanitaria* o presso l'*abitazione* in autoambulanza o con un altro mezzo idoneo (treno in prima classe o, all'occorrenza vagone letto), con l'eventuale accompagnamento di personale medico e/o paramedico, oppure, qualora questi non siano ritenuti necessari, di un familiare. **La prestazione è operante in Italia, con costi a carico di Reale Mutua fino ad un importo massimo di € 200 per sinistro.**

INVIO DI UN INFERMIERE

Qualora l'*Assicurato* richieda un'assistenza infermieristica, **in quanto prescritta dal medico curante o da una struttura sanitaria** a seguito di *infortunio*, la *Centrale Operativa* provvede a reperire e ad inviare il relativo personale presso l'*abitazione*, **tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 150 per sinistro.**

INVIO DI UN FISIOTERAPISTA

La *Centrale Operativa* provvede a reperire e ad inviare un fisioterapista presso l'*abitazione* dell'*Assicurato*, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **fino alla concorrenza di € 200 per sinistro**, qualora l'*Assicurato*:

- al momento delle dimissioni da una *struttura sanitaria* in cui sia stato ricoverato **per un periodo non inferiore a 5 giorni**, a seguito di *infortunio* verificatosi durante l'attività sportiva, necessiti dell'assistenza di un fisioterapista, **in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione;**
- dopo aver ricevuto il primo soccorso presso una *struttura sanitaria* a seguito di *infortunio* verificatosi durante l'attività sportiva necessiti, **in quanto certificato dal referto del Pronto Soccorso e richiesto dal medico specialista (ortopedico, fisiatra) entro 30 giorni dall'infortunio, dell'assistenza di un fisioterapista.**

PRELIEVO DI CAMPIONI DA ANALIZZARE E CONSEGNA REFERTI AL DOMICILIO

Qualora l'*Assicurato* sia impossibilitato a muoversi dalla propria *abitazione*, per *infortunio* **certificato dal medico curante o da una struttura sanitaria**, e sia richiesta l'effettuazione di prelievi necessari per un'analisi clinica (esami del sangue, delle feci, delle urine ed esami colturali chimico fisici di altre secrezioni biologiche) senza che nessuno possa fornirgli un aiuto concreto, la *Centrale Operativa*, **compatibilmente con la disponibilità delle locali strutture sanitarie**, provvede a organizzare il prelievo dei campioni da analizzare presso l'*abitazione* dell'*Assicurato*, la consegna presso il laboratorio di analisi e il successivo recapito del referto all'*Assicurato* stesso. Nel caso in cui il prelievo non possa essere effettuato presso l'*abitazione* dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede a organizzare, in alternativa e in accordo con l'*Assicurato*, il suo trasferimento in una *struttura sanitaria* mediante autovettura o autoambulanza. **Resta a carico dell'Assicurato il costo degli esami.**

FORNITURA DI ATTREZZATURE MEDICO-CHIRURGICHE

Qualora l'*Assicurato*, al momento della dimissione da una *struttura sanitaria* in cui sia stato ricoverato a seguito di *infortunio*, richieda, **in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione**, una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche:

- ✓ stampelle;
- ✓ sedia a rotelle;



- ✓ letto ortopedico;
- ✓ materasso antidecubito

la *Centrale Operativa* fornisce l'attrezzatura richiesta in comodato d'uso per il periodo necessario alle esigenze dell'*Assicurato*, **sino ad un massimo di 60 giorni per sinistro**, tenendo il costo a carico di Reale Mutua. Se per cause indipendenti dalla volontà della *Centrale Operativa*, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali attrezzature, Reale Mutua provvederà a rimborsare l'*Assicurato* delle spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, **fino alla concorrenza di € 150 per sinistro, a fronte della presentazione di fattura o ricevuta fiscale** da parte dell'*Assicurato* stesso.

INVIO DI UN ACCOMPAGNATORE O DI UN MEZZO DI TRASPORTO

Qualora l'*Assicurato*, **nei 30 giorni successivi alla dimissione** da una *struttura sanitaria* in cui sia stato ricoverato a seguito di *infortunio*, debba effettuare una o più visite di controllo o esami diagnostici in una struttura sanitaria, **come certificato da prescrizione medica, in assenza di un familiare che possa fornirgli un aiuto concreto**, la *Centrale Operativa*, **nel caso in cui i propri medici lo valutino necessario**, provvede a inviare un accompagnatore o un mezzo di trasporto per recarsi dalla propria *abitazione* alla *struttura sanitaria* interessata, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **fino alla concorrenza di € 150 per sinistro**.

COSA NON ASSICURIAMO

3.1 - Delimitazioni

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

- partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- pratica a titolo professionistico di sport in genere;
- pratica di sport estremi;
- malattie in atto e/o infortuni avvenuti prima della decorrenza dell'assicurazione, nonché le loro conseguenze, ricadute o recidive;
- patologie psichiatriche, disturbi psichici in genere e loro conseguenze, sindromi cerebrali di origine organica, abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;
- infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole prestazioni.

SERVIZI NON ASSICURATIVI

CONSIGLI MEDICI TELEFONICI

La *Centrale Operativa* mette a disposizione il proprio servizio di consulenza medica per informazioni e consigli sui primi provvedimenti da adottare. **Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche. Il servizio opera 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.**

MYNET

Contestualmente all'omaggio della garanzia Assistenza, e finché la stessa è in vigore, Reale Mutua offre all'*Assicurato* la possibilità di effettuare, a tariffa agevolata, le seguenti prestazioni di cui abbia necessità:

- prestazioni odontoiatriche rese dal network di medici dentisti/centri odontoiatrici convenzionati, il cui elenco è consultabile tramite il sito www.mynet.blue. Le tariffe delle prestazioni odontoiatriche sono consultabili tramite il sito stesso;
- prestazioni mediche rese dal network di centri medici convenzionati, il cui elenco è consultabile tramite il sito www.mynet.blue;
- prestazioni fisioterapiche rese dal network di centri medici convenzionati, il cui elenco è consultabile tramite il sito www.mynet.blue.

a) Modalità di accesso al servizio

Il servizio sarà fruibile grazie ad un codice di accesso di 16 cifre (PIN) consegnato all'Assicurato entro 7 giorni dalla data di decorrenza della polizza. Per fruire del servizio occorrerà connettersi al sito www.mynet.blue ed inserire il codice di accesso, seguendo le istruzioni presenti direttamente sul sito alla voce "guida alla navigazione".

b) Diritti dell'Assicurato

L'Assicurato ha diritto di usufruire delle tariffe agevolate per le prestazioni odontoiatriche, le prestazioni mediche e le prestazioni fisioterapiche rese dal network di Blue Assistance.

Resta inteso che:

- le prestazioni dei medici/ medici dentisti/centri convenzionati saranno fornite direttamente dai predetti Soggetti che saranno gli unici responsabili dell'erogazione di tali prestazioni;
- i corrispettivi relativi alle prestazioni dei medici/ medici dentisti/centri convenzionati saranno a carico dell'Assicurato che vi provvederà secondo gli accordi presi con gli stessi;
- le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni dei medici/medici dentisti/centri convenzionati saranno fornite direttamente dagli stessi, a cui l'Assicurato si è rivolto.

GESTIONE DEI SINISTRI ASSISTENZA

4.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Per attivare la garanzia l'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve:

- ◆ fornire ogni informazione richiesta;
 - ◆ inviare copia della denuncia di *furto*, tentato *furto*, *scasso*, *rapina* o *scippo* fatta alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto a far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

4.2 - Mancato utilizzo delle prestazioni

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

4.3 - Erogazione delle prestazioni

Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* stessa sufficienti garanzie di rimborso.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

4.4 - Rimborso delle prestazioni indebitamente ottenute

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all'erogazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

COSA ASSICURIAMO

5.1 – Garanzia rimborso abbonamento sportivo

Reale Mutua rimborsa la quota parte del costo dell'abbonamento sostenuto dall'Assicurato per l'iscrizione ad uno o più corsi sportivi organizzati dalla Contraente qualora – a seguito di **infortunio avvenuto durante la partecipazione ai corsi medesimi** – egli sia impossibilitato alla pratica sportiva.

La garanzia opera nei termini di seguito descritti:

- **L'infortunio deve verificarsi durante la partecipazione ai corsi sportivi ai quali l'Assicurato risulta iscritto**, compresi allenamenti collegiali e gare svolti sotto l'egida del Contraente in luoghi e orari preventivamente calendarizzati; **si intendono invece esclusi gli infortuni occorsi in itinere ovvero durante la partecipazione ad allenamenti individuali.**
- **L'infortunio deve comportare applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti per almeno 20 gg**, resi necessari da fratture osteoarticolari radiograficamente accertate o da lesioni capsulo-legamentose articolari clinicamente diagnosticate in ambiente ospedaliero o da medico ortopedico. **La copertura non opera in caso di fratture o lesioni alle dita (falangi prossimali, medie, distali) degli arti superiori e inferiori.**
- **L'inabilità temporanea** alla pratica dell'attività sportiva per un ulteriore periodo successivo alla rimozione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante **deve essere comprovata da certificato medico.**
- Reale Mutua rimborsa la quota parte del costo di ciascun corso sportivo organizzato dal C.U.S. Parma al quale il tesserato assicurato risulta iscritto, per ogni lezione che risulti pagata e non goduta a causa di inabilità alla pratica sportiva conseguente ad *infortunio* con le caratteristiche riportate ai precedenti due alinea. **Tale inabilità deve avere la durata minima di 28 giorni consecutivi.**

Indipendentemente dal numero di corsi ai quali l'Assicurato sia iscritto, il limite di indennizzo per singolo tesserato non potrà in ogni caso essere superiore a € 200,00 euro per anno assicurativo.

COSA NON ASSICURIAMO

5.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- guida o uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei e di aeromobili;
- guerra ed insurrezioni in genere; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe e uragani;
- stato di ubriachezza; alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni.
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.
- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere.

Sono comunque esclusi l'infarto e le ernie non traumatiche.

La garanzia non vale comunque per gli infortuni derivanti da:

- pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
- pratica a titolo professionistico di sport in genere;
- partecipazione a gare e relative prove con veicoli o natanti a motore;
- partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine; regate oceaniche, sci estremo).

5.3 Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non inferiore a 5 anni compiuti e non superiore a 65 anni compiuti (le persone che raggiungono tale limite di età in corso di contratto sono assicurate fino 31/08 dell'anno corrente).

DENUNCIA DEL SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

5.4 Denuncia e obblighi in caso di *sinistro*

Entro tre giorni dalla data del *sinistro* deve essere dato avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure alla Sede di Reale Mutua, secondo quanto stabilito dagli artt. 1913, 1915 e 1910 del Codice Civile.

La denuncia deve contenere: descrizione dell'*infortunio*, luogo, giorno, ora, cause che lo determinarono. Essa deve essere corredata dal certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa dell'attività sportiva da parte dell'*Assicurato*. Successivamente l'*Assicurato* deve inviare una dichiarazione redatta dal C.U.S. Parma attestante periodo di tempo di mancata partecipazione al/ai corso/i; certificati medici sul decorso delle lesioni; la relativa immobilizzazione e la sua durata devono essere provati da cartella clinica o da documento equivalente rilasciato dall'*istituto di cura* o dal medico che ha effettuato l'intervento.

I certificati di *inabilità temporanea* dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell'*indennizzo* viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che Reale Mutua possa stabilire una data anteriore.

Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato*, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accertamento dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso.

5.5 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Reale Mutua corrisponde l'*indennizzo* per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio* che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio* medesimo.

Pertanto:

- non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'*infortunio*, in quanto conseguenze indirette di esso;
- se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette.

5.6 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sulla durata e pertinenza dell'*inabilità temporanea*, si procederà, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle *Parti* e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

5.7 COESISTENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE

Se per lo stesso rischio esistono altre coperture assicurative contratte dall'*Assicurato* o da altri per suo conto, Reale Mutua indennizzerà la parte di danno in eccesso a quanto garantito dalle predette coperture, con esclusione di franchigie e scoperti ove previsti.

5.8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua, determinato l'*indennizzo* che risulti dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

L'*indennizzo* verrà corrisposto in Italia.

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore
